

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, a pag. 189, *ndr*)

Allegati B e C (*omissis*)



Gli allegati sono consultabili online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2034
del 3 agosto 2010

Programma Operativo regionale - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006. Asse II Occupabilità. Avviso progetti formativi settore restauro - utenza disoccupata - anno 2010. Apertura termini.

[*Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)*]

Note per la trasparenza:

Apertura termini per la presentazione di progetti formativi nel settore restauro rivolti ad utenza disoccupata.

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per il settore restauro - utenza disoccupata - anno 2010, a valere sull'Asse II Occupabilità - Categoria di intervento 66 del Programma Operativo regionale - Ob. Competitività regionale e Occupazione, Allegato A;

2. Di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la relativa direttiva per la presentazione di progetti formativi per il settore restauro - utenza disoccupata - anno 2010, Allegato B e gli Adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, Allegato C;

3. Di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere spediti con le modalità previste dalla citata direttiva - Allegato B - alla Giunta regionale del Veneto - Direzione regionale Formazione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, **entro e non oltre il 30 settembre 2010** a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane o Corriere con ricevuta che certifichi la data di spedizione), pena l'esclusione. Il termine sopra indicato vale anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;

4. Di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Direzione regionale Formazione;

5. Di demandare al Dirigente regionale della Direzione Formazione ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento;

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, a pag. 189, *ndr*)

Allegati B e C (*omissis*)



Gli allegati sono consultabili online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2035
del 3 agosto 2010

Contributo regionale "Buono-Borsa di Studio". [L. 10/03/2000, n. 62 (articolo 1, comma 9)]. Criteri e modalità di concessione (Bando). Anno scolastico-formativo 2010-2011. Prenotazione di impegno di spesa.

[*Istruzione scolastica*]

Note per la trasparenza:

Il contributo in oggetto è diretto alla copertura parziale delle spese di istruzione (frequenza, trasporto pubblico, mensa, sussidi scolastici), in favore delle famiglie aventi l'I.s.e.e. basso e figli con merito scolastico alto.

L'Assessore, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.
Premessa.

L'articolo 1, comma 9, della L. 62/2000 prevede un contributo regionale (c.d. Buono-Borsa di Studio), per concorrere nelle spese per l'istruzione (frequenza, trasporto pubblico, mensa, sussidi scolastici), in favore delle famiglie del Veneto degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado.

Il Dpcm 14/02/2001, n. 106 ha dettato le norme attuative del citato articolo.

Per quanto concerne il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003 sono stati trattati in modo uguale alle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.lgs 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.lgs 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.lgs 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.lgs 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguata al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere

concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel Veneto - frequentanti i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Più precisamente, il contributo può essere concesso solo qualora le Istituzioni formative non ottengano dalla Regione il rimborso delle spese d'istruzione.

Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese per la frequenza, il trasporto pubblico, la mensa ed i sussidi scolastici, sostenute o che si sosterranno in relazione all'anno 2010-2011.

Per quanto riguarda il limite reddituale, in base alla normativa statale il contributo potrebbe essere richiesto dai soggetti, il cui nucleo familiare abbia un I.s.e.e. inferiore od uguale ad € 10.632,93. Tuttavia la Regione, alla quale è consentito, ritiene opportuno confermare anche per l'anno 2010-2011 l'elevazione dell'I.s.e.e., già disposta negli anni precedenti, fino ad € 12.405,09.

Considerata la limitatezza delle risorse disponibili e le conseguenti necessità di valorizzare sia il legame dei richiedenti con il territorio della Regione Veneto, sia il merito conseguito dagli studenti (in osservanza dell'articolo 34, commi 2 e 3, della Costituzione, ed in analogia con quanto previsto dalla L. 390/1991 e dal Dpcm 09/04/2001 in relazione alle borse di studio universitarie), di nuovo, quest'anno, vi è l'inserimento, fra i requisiti di ammissione, per il richiedente, nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria, del possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace e, per lo studente (ad esclusione di quello della classe I della scuola primaria) del conseguimento di un voto medio finale uguale o superiore ad 8/10 [primaria (classi II, III, IV e V) - secondaria di I grado), a 7/10 (secondaria di II grado) ed a 70/100 (3 anni delle Istituzioni formative accreditate) riferito all'anno 2009-2010.

Inoltre, sempre in osservanza dell'articolo 34, comma 3, della Costituzione, che impone di assegnare le borse di studio mediante concorso, sono stati introdotti dei criteri di priorità, che tengono conto del voto medio finale (ad esclusione della classe I della scuola primaria), dell'Isee e della lontananza della residenza dello studente dalla sede scolastica.

Quanto alla misura del contributo assegnabile, sempre in considerazione della limitatezza delle risorse finanziarie, di nuovo, quest'anno, vi è, in primo luogo, la ripartizione delle risorse disponibili fra i 3 livelli di istruzione (con una riserva ulteriore per la classe I della scuola primaria), in base al dato storico del numero di beneficiari per singolo livello di istruzione dell'anno 2009-2010 e, in secondo luogo, la determinazione di 3 importi fissi di borse per i corrispondenti 3 livelli di istruzione, importi calcolati in riferimento al costo (spese) standard di istruzione per ciascuno dei 3 livelli di istruzione.

In relazione alla modalità di pagamento, stante l'oggettiva impossibilità, visti i tempi a disposizione, di procedere alle operazioni necessarie per consentire ai beneficiari di optare per la detrazione fiscale, si favorisce la procedura del pagamento del contributo, anche in considerazione del fatto che le spese ammissibili insistono su due distinti esercizi finanziari.

In ordine al procedimento amministrativo, anche quest'anno la Regione del Veneto ritiene opportuno dare attuazione agli interventi di cui trattasi attraverso i Comuni, i quali, a loro volta, potranno avvalersi della collaborazione delle Istituzioni scolastiche e formative. I Comuni di residenza costituiranno dunque gli enti pubblici di primo e diretto riferimento per i cittadini.

Di nuovo, quest'anno, vi è che tutto il procedimento è stato informatizzato: il richiedente presenta la domanda via web compilando un modulo informatico, il Comune conferma via web alcuni dati autodichiarati ed invia via web la domanda alla Regione, che svolge l'istruttoria in via informatica.

Per il contributo in oggetto, il bilancio regionale 2010 (capitolo di uscita n. 71205) ha stanziato € 5.627.000,00. Tuttavia, il Miur, con Ddg del 16/07/2010, ha assegnato alla Regione del Veneto solo € 5.189.434. Peraltro, considerato che devono essere assegnate ancora alcune borse di studio a domande dello scorso anno, in quanto trasmesse in ritardo dai Comuni, si ritiene necessario assegnare € 5.187.000.

Criteri e modalità di concessione (Bando).

I criteri e le modalità di concessione del contributo in oggetto, per l'anno 2010-2011, sono esposti nell'Allegato A.

Collaborazione degli Urp

Sulla collaborazione degli Urp per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione Comunicazione ed Informazione ha espresso parere favorevole n. 212959/56.00.02 del 19/04/2010.

Pubblicità.

Per dare la più ampia diffusione dell'iniziativa, si ritiene di incaricare il Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione di compiere tutti gli atti necessari per l'opportuna diffusione e pubblicizzazione dell'intervento, nel limite di spesa di € 5.000,00.

Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L. 10/03/2000, n. 62 (art. 1, comma 9);

Vista la L. 28/03/2003, n. 53;

Visto il Dpcm 14/02/2001, n. 106;

Visto il D.lgs 31/03/1998, n. 109;

Visto il D.lgs 3/05/2000, n. 130;

Visto il D.lgs 15/04/2005, n. 76 (artt. 1 e 6);

Visto il D.lgs 17/10/2005, n. 226 (art. 28);

Viso il Ddg del Miur del 16/07/2010;

Visto il parere favorevole della Direzione Comunicazione ed Informazione n. 212959/56.00.02 del 19/04/2010, sulla collaborazione degli Urp;

Visto l'impegno della Direzione Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione, per l'espressione del prescritto parere;

delibera

1. di fissare i criteri e le modalità per la concessione (Bando) del contributo regionale "Buono-Borsa di Studio", per l'anno 2010-2011, esposti nell'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione di compiere tutti gli atti necessari per l'opportuna diffusione e pubblicizzazione dell'intervento, nel limite di spesa di € 5.000,00;

3. di prenotare l'impegno di spesa di € 5.187.000,00 sul capitolo di uscita n. 71205 del bilancio regionale 2010, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di demandare ad un successivo atto del Dirigente della Direzione Istruzione l'assunzione dell'impegno di spesa di cui al precedente punto 3;

5. di disporre la pubblicazione integrale sul Bur della presente delibera e dell'Allegato A;

6. di autorizzare la liquidazione, compatibilmente con la disponibilità regionale di cassa.

Allegato A

Contributo regionale "Buono-Borsa di Studio"

Criteri e modalità di concessione (Bando)

Anno Scolastico-Formativo 2010-2011

Articolo 1

Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese relative a:

- a) frequenza (sono comprese, oltre alle tasse di iscrizione e di esame, le rette ed i contributi alle scuole per i corsi ordinari di studio, per i corsi complementari, per le attività di arricchimento formativo, per i viaggi di istruzione e per le spese di convitto);
- b) trasporto pubblico per raggiungere la scuola (sono escluse le spese per l'uso di mezzi privati di trasporto);
- c) mensa;
- d) sussidi scolastici (ad esempio: attrezzature e materiale vario necessari per le esigenze didattiche ed utilizzati nell'ambito scolastico; sono esclusi i libri di testo, in quanto contemplati in altra diversa e specifica normativa), che il richiedente ha già sostenuto, o che prevede di sostenere, per lo studente, in riferimento all'anno 2010-2011.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere concesso, se sussistono, cumulativamente, i requisiti di seguito indicati, relativi al richiedente, allo studente ed alla spesa.

2. Il richiedente deve:

- a) essere una persona fisica;
- b) essere iscritto all'anagrafe tributaria;
- c) avere il domicilio fiscale in Italia;
- d) appartenere, alternativamente, ad una delle seguenti categorie:
 - 1) o uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - 2) o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - 3) o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
- e) avere, unitamente al suo nucleo familiare, un Isee inferiore od uguale ad € 12.405,09;

il nucleo familiare del richiedente e l'Isee sono determinati ai sensi del D.lgs 31/03/1998, n. 109 e del Dpcm 221/1999; la certificazione Isee deve essere relativa ai redditi 2009, dichiarati nel 2010;

f) nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria: possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

3. Lo studente deve:

a) al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, essere iscritto e frequentare effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:

- 1) scolastiche statali: primarie - secondarie di I grado - secondarie di II grado;
- 2) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie - secondarie di I grado - secondarie di II grado;
- 3) formative accreditate dalla Regione del Veneto, in relazione ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese di cui all'articolo 1;

b) avere la residenza nella Regione Veneto;

c) ad esclusione dei soli studenti della classe I della scuola primaria, aver conseguito, al termine dell'anno scolastico-formativo 2009-2010, un voto medio finale uguale o superiore ad 8/10 [primaria (classi II, III, IV e V) - secondaria di I grado], a 7/10 (secondaria di II grado) ed a 70/100 (3 anni delle Istituzioni formative accreditate); il voto medio finale è dato dalla media aritmetica di tutti i singoli voti conseguiti nelle singole materie (compresa la condotta), contenuti nell'ultima valutazione dell'anno 2009-2010.

4. La spesa di cui all'articolo 1 deve essere uguale o superiore ad € 51,65.

Articolo 3

Criteri di priorità

1. In riferimento agli studenti della classe I della scuola primaria, il contributo è concesso in base al seguente ordine di priorità:

- a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'Isee minore;
- b) in caso di parità di Isee, il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata;
- c) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata, il contributo è concesso in parti uguali.

2. In riferimento agli studenti di tutti gli altri livelli scolastici diversi dalla classe I della scuola primaria, il contributo è concesso in base al seguente ordine di priorità:

- a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha conseguito il voto medio finale maggiore;
- b) in caso di parità di voto medio finale, il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'Isee minore;
- c) in caso di parità di Isee, il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
- d) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata, il contributo è concesso in parti uguali.